



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
FIRENZE**

**ADUNANZA DEL CONSIGLIO CAMERALE DEL 28/11/2001
3^a riunione**

Presidente: Luca MANTELLASSI

Componenti il Consiglio Camerale:

Presenti	Settore	Presenti	Settore
BERNARDO GONDI	Agricoltura	RENATO BERTI	Industria
GIOVANNI CARIDI	Industria	GINOLO GINORI CONTI	Industria
ALESSANDRO IACOPI	Artigianato	MASSIMO FIBBI	Commercio
FRANCO MALINCONI	Commercio	MARCO MASSACCESI	Commercio
PAOLO SODERI	Commercio	LIVIO GIANNOTTI	Servizi alle Imprese
MAURIZIO SCHIAVI	OO.SS. dei lavoratori	PIETRO CIAMPOLINI	Artigianato
GRAZIA SIMONE	Ass.ne Tutela Interessi Consumatori	MARCO MARTELLI CALVELLI	Artigianato
PASQUALE CAPRARELLA	Turismo	RAFFAELLO BETTI	Agricoltura
VASCO GALGANI	Artigianato Vicepresidente	- FRANCO MARGANI	Industria
ALESSANDRO MARMUGI	Artigianato	ANGELO SCHIAVI	Turismo
MARISA GIAMPAOLI	Servizi alle Imprese	ROBERTO GHEZZI	Moda
EZIO BENEDETTI	Trasporti e Spedizioni	CRISTINA BANDINELLI	Artigianato
Assenti	Settore	Assenti	Settore
TURIDDO CAMPAINI	Cooperazione	CARLO MORTINI	Servizi alle Imprese
LINO MOSCATELLI	Credito	RICCARDO PEZZATINI	Industria
LAURA SALAORNI VITAGLIANO	Industria	LUIGI TRENTI	Trasporti e Spedizioni

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti	
LODOVICO LODOVICHI	
MARCO SERACINI	Presidente
MILENA MAZZOLI	

Assiste, come Segretario l'Avv. Francesco BARBOLLA, Segretario Generale della Camera di Commercio.

(segue delibera n. 14 del 28/11/2001)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA INCOMPATIBILITA' LAVORATORI PART-TIME. PROPOSTA DI MODIFICA ART. 5, COMMA 2, LETT. C)

Sull'argomento riferisce il Presidente; al termine,

IL CONSIGLIO

Visto il regolamento per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità approvato con delibera n. 168 del 22.4.1997 e integrato, quanto all'art. 1, con delibera n. 57 del 17.12.1998;

Visto il testo dell'art. 5 di detto regolamento;

Vista la proposta di modifica dell'art. 5, lett. C, del predetto regolamento, approvata con delibera di Giunta n. 330 del 24-9-2001, relativa alla attribuzione al Presidente della competenza a rilasciare l'autorizzazione al Segretario Generale per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente a tempo parziale;

Considerate opportune le modifiche apportate ai fini della semplificazione amministrativa;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la modifica dell'art. 5, lett. c, del regolamento per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità nel senso esplicitato in premessa;
2. di approvare il nuovo testo dell'art. 5 del regolamento che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Francesco Barbolla)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luca Mantellassi)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Camerale e tenuta ivi esposta per una settimana dal _____ al _____.

Firenze, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco Barbolla)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO PARZIALE E DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA'

Art. 1 – E' ammesso per i dipendenti della Camera di Commercio il lavoro **part-time** con il massimo del 70%.

Ferme restando le previsioni di legge l'attività svolta all'interno dell'ente deve comunque essere articolata preferibilmente su 5 giornate settimanali con orario ricompreso tra le ore 8,30 e le ore 12,06, salvo motivate deroghe che possono essere consentite dal Segretario Generale.

La prestazione di lavoro part-time non è compatibile con la effettuazione di lavoro straordinario: permessi o prestazioni di lavoro che possono dar luogo a recuperi di orario dovranno essere singolarmente autorizzati dal dirigente del settore di appartenenza.

Il personale a tempo determinato non può usufruire del lavoro part-time stante la natura straordinaria del rapporto, salvo che si tratti di contratto di lavoro a tempo part-time fin dall'origine.

Art. 2 – Le prestazioni di lavoro part-time sono comunque **incompatibili** con quelle alle dipendenze di altra pubblica amministrazione o di quei privati (enti o persone fisiche) la cui attività comporti la predisposizione o trattazione di pratiche presso gli Uffici della Camera di Commercio.

E' consentito per i dipendenti part-time la prestazione di lavoro autonomo che non sia comunque in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione, anche ove comporti l'iscrizione in Albi o Ruoli professionali, fermo restando il divieto di affidamento di incarichi professionali da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Si considerano in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione, a titolo di esempio:

- Predisposizione e trattazione di pratiche rientranti nelle attribuzioni e funzioni degli Enti camerali;
- Prestazioni di lavoro in favore di amministratori, sindaci o dipendenti delle Camere di Commercio;
- Attività di patrocinio o tecnica di supporto a pratiche da svolgersi presso le Camere di Commercio;
- Partecipazione in organi decisionali di enti pubblici o privati che intrattengano rapporti istituzionali con la Camera di Commercio di Firenze, siano da questa partecipati ovvero da essa ricevano contributi.

Art. 3 – La **domanda** di part-time indirizzata al Segretario Generale dovrà indicare le modalità della prestazione in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 1 nonché, ove si intenda svolgere altra attività, quale essa sia e in che forma venga svolta.

Art. 4 – Al personale con rapporto di lavoro a **tempo pieno** è fatto divieto di svolgere qualunque altra attività di lavoro autonomo o dipendente, ad eccezione di quanto previsto nel presente articolo.

Non è incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo pieno lo svolgimento degli incarichi conferiti nell'interesse dell'Ente con i provvedimenti previsti dall'ordinamento del medesimo.

Possono altresì essere autorizzate attività occasionali, purché non in conflitto con gli interessi dell'ente ed in particolar modo, a titolo esemplificativo:

- a) Docenze in corsi di formazione o aggiornamento professionale, ovvero di preparazione o abilitanti per esami ai fini dell'iscrizione in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri o quant'altro tenuti

- dalla Camera di Commercio, per materie attinenti alle attività istituzionali dell'ente la cui conoscenza sia opportuno requisito di professionalità;
- b) Collaborazioni a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
 - c) Partecipazione ad associazioni e comitati scientifici;
 - d) Relazioni per convegni, in special modo se organizzati da enti o istituzioni camerali nell'ambito della loro attività istituzionale o da altri enti pubblici o privati in materie attinenti all'attività della Camera;
 - e) Collaborazioni con enti pubblici o privati, quando sussista specifico interesse dell'amministrazione, previo riconoscimento del medesimo da parte della Camera, interesse di cui espressamente si dia atto nel provvedimento amministrativo;
 - f) Ogni altra attività prevista e comunque non espressamente vietata dalla presente normativa.

Non sono soggette ad autorizzazione le attività rese a titolo **gratuito** esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro, nonché quelle, sempre a titolo gratuito, espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti.

Sono invece soggette ad autorizzazione, ancorché svolte a titolo gratuito, tutte le altre attività, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e c) che precedono, ai soli fini della verifica della loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere

Art.5 – Il dipendente che intenda svolgere le attività di cui all'art. 4 è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione; l'autorizzazione si intende concessa qualora nel termine di 60 giorni dalla comunicazione non intervenga espresso diniego.

Sono competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4:

- a) Il dirigente di settore per i dipendenti addetti al medesimo;
- b) Il Segretario Generale per gli altri dirigenti dell'ente;
- c) Il Presidente della Camera per il Segretario Generale.

Art. 6 – Presso l'Ufficio gestione giuridica del personale è costituito ai sensi dell'art. 1, comma 62, della Legge 23.12.1996, n. 662 un **nucleo ispettivo** composto da un dirigente e da due dipendenti di livello non inferiore al VII°, individuati con provvedimento del Segretario Generale; tale nucleo ispettivo dura in carica per un biennio e i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.